CAMERA DEI DEPUTATI N. 2607-A

RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE E BELLE ARTI)

(RELATORE **RACCHETTI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(MISASI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(GIOLITTI)

alla Presidenza il 19 giugno 1970

—

Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, concernente la istituzione delle cattedre, la non licenziabilità degli insegnanti non di ruolo, le riserve dei posti e la sospensione degli esami di abilitazione all'insegnamento, nelle scuole ed istituti d'istruzione secondaria ed artistica

Presentata alla Presidenza il 3 luglio 1970

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, è stato emanato con lo scopo di dare immediata soluzione a quattro problemi concernenti la sistemazione del personale non di ruolo della scuola secondaria e precisamente:

1) reperimento di nuove cattedre, abbandonando il tradizionale concetto di « cattedra » legata al « corso completo » e adottando il concetto di « posto orario ». Si tratta di istituire cattedre in organico utilizzando tutte le ore disponibili, anche nelle classi che non concorrono a costituire un corso completo;

2) non licenziabilità, per indisponibilità di posti, degli insegnanti con nomina a tempo indeterminato ai sensi della legge 13 giugno

1969, n. 282: se abilitati fino a quando non saranno immessi nei ruoli e, se non abilitati, con almeno otto ore di insegnamento settimanali, fino al termine dell'anno scolastico 1975-76;

3) accelerazione della immissione nei ruoli degli inclusi nelle attuali graduatorie ad esaurimento, attraverso l'elevazione dall'ottanta per cento della riserva di posti per le leggi 28 luglio 1961, n. 831, 25 luglio 1966, n. 603, e successive modificazioni, e per la legge 2 aprile 1968, n. 468;

4) sospensione degli esami di abilitazione all'insegnamento.

Il decreto-legge riproduce nella parte essenziale, sia pure con alcune importanti modifiche, gli articoli 1, 2 e 6 del testo unificato di numerose proposte di iniziativa parlamentare, in discussione presso l'VIII Commissione della Camera.

È evidente che gli altri articoli del testo unificato, redatto dal relatore onorevole Dall'Armellina, non solo non devono essere considerati assorbiti dal presente decreto-legge, ma al contrario dovranno essere urgentemente discussi in quanto ne costituiscono una logica integrazione.

Per esempio, l'articolo 4 del decreto (« Sospensione degli esami di abilitazione ») può avere un senso solo nel presupposto di sostituire al più presto alle forme tradizionali di esami di abilitazione e concorso nuove tecniche per conseguire l'abilitazione e nuovi sistemi di reclutamento del personale docente; tecniche e sistemi che dovranno dare garanzia di un serio accertamento al fine di valutare la preparazione culturale e le capacità professionali del personale non di ruolo e non abilitato, specialmente se privo di titolo specifico. Solo in questa prospettiva il relatore ritiene di poter esprimere un parere favorevole all'articolo 2 e all'articolo 4. La sanatoria di una situazione eccezionale, venutasi a creare in seguito alla vertiginosa espansione scolastica dell'ultimo decennio, ha un senso se mira a dare tranquillità al personale docente non di ruolo e di riflesso alla scuola, a condizione che questa sanatoria sia al più presto seguita da disposizioni legislative che assicurino serie e valide forme di reclutamento e aggiornamento del personale docente. Diversamente le disposizioni contenute in questo decreto non potrebbero non risolversi che in un danno per la scuola stessa.

La discussione in Commissione è stata ampia, soprattutto sui singoli articoli. Numerosissimi gli emendamenti presentati.

Articolo 1. La Commissione all'unanimità ha accolto, al primo comma, un emendamento del deputato Levi Arian Giorgina tendente ad estendere l'istituzione del « posto orario » anche ai corsi serali, non solo perché giuridicamente questi corsi devono essere equiparati a quelli diurni, ma anche per l'importanza che essi hanno per gli studenti lavoratori.

Pure all'unanimità la Commissione ha accolto un emendamento dei deputati Giordano ed Elkan tendente ad istituire una cattedra di educazione musicale nella scuola media, con sedici ore settimanali, in analogia a quanto il decreto già prevede per le applicazioni tecniche.

La Commissione, a maggioranza, con parere contrario del relatore e del Governo, ha approvato un emendamento aggiuntivo del deputato Levi Arian Giorgina il quale stabilisce: « A partire dal 1° ottobre 1970, in ogni classe delle scuole statali il numero degli alunni non può superare le seguenti unità:

a) 25 alunni nelle scuole materne, elementari, scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica;

b) 15 alunni nelle sezioni serali e nelle classi differenziali e di aggiornamento delle scuole di cui alla lettera *a*);

c) 12 alunni nelle scuole speciali;

d) 10 alunni nelle classi per rieducazione speciale ».

Il relatore, pur condividendo il principio ispiratore dell'emendamento, in quanto da un punto di vista didattico non si può non convenire sulla opportunità di ridurre il numero massimo di alunni in ciascuna classe, ha espresso parere contrario per i seguenti motivi:

1) il decreto-legge riguarda argomenti specifici, concernenti l'istruzione secondaria. Il numero massimo di alunni per le classi di scuola materna, elementare, differenziale, speciale esula totalmente dalla materia del decreto stesso;

2) vi è un impegno del ministro a ridurre il numero massimo di alunni per ciascuna classe, con gradualità, nel quadro del nuovo piano quinquennale della scuola;

3) la riduzione deve essere attuata, a giudizio del relatore, con gradualità, non solo per il considerevole onere finanziario che essa comporta e che supera di gran lunga quello previsto dall'articolo 5 del decreto stesso, ma anche perché la riduzione del numero massimo di alunni deve avvenire contestualmente ad un incremento dell'edilizia scolastica. Diversamente anziché giovare al buon andamento didattico della scuola l'emen-

damento potrebbe aggravare la situazione della scuola stessa, imponendo la necessità di effettuare doppi e tripli turni.

Il relatore quindi, pur accettando il principio, non ritiene questa la sede idonea per tradurlo in norma legislativa.

Articolo 2. Un'ampia discussione si è svolta sul secondo comma, concernente la concessione della non licenziabilità ad insegnanti con meno di otto ore settimanali di insegnamento. Il deputato Tedeschi ha proposto di abbassare il limite a sei ore, i deputati Elkan e Giordano hanno proposto di prendere in considerazione i casi di insegnanti che nell'anno scolastico in corso hanno avuto meno di otto ore di insegnamento, pur avendo ottenuto incarichi di otto o più ore negli anni precedenti, il deputato Granata proponeva di stabilire parametri che tenessero conto congiuntamente del numero delle ore settimanali e degli anni di insegnamento.

Data la complessità della materia e le implicazioni giuridiche ed economiche ad essa connesse, la Commissione ha deciso di lasciare inalterato il testo governativo con riserva di approfondire il problema e di ripresentare, eventualmente, un emendamento in aula.

Sempre all'articolo 2 è stato approvato un emendamento presentato dagli onorevoli Bronzuto, Sanna, Rausa tendente a sopprimere al quarto comma la dizione « laureati ». Si tratta di insegnanti di materie tecniche negli istituti professionali che già hanno ottenuto la nomina a tempo indeterminato, anche se privi di laurea, in virtù dell'articolo 14, quinto comma, della legge 13 giugno 1969, n. 282. Alla Commissione non pare che vi siano motivi per non concedere la non licenziabilità ad insegnanti a cui è già stata concessa la nomina a tempo indeterminato.

Per quanto concerne l'ultimo comma dell'articolo 2, che concede la non licenziabilità agli insegnanti di educazione fisica sprovvisti di titolo specifico, il Governo, su invito del relatore, ha dichiarato che tale comma non preclude il diritto per gli insegnanti che hanno conseguito o che conseguiranno il titolo specifico dell'ISEF di essere nominati per posti attualmente occupati da insegnanti sprovvisti di titolo, anche se dichiarati non licenziabili, e ciò nello spirito della proposta di legge Caroli-Mazzarrino (n. 1835-*B*) già approvata dalla VIII Commissione della Camera e modificata dalla VI del Senato.

In base a tale assicurazione il relatore si è astenuto dal proporre un emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 2.

Gli articoli 3, 4, 5 e 6 sono stati approvati senza modificazioni.

RACCHETTI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, concernente la istituzione delle cattedre, la non licenziabilità degli insegnanti non di ruolo, le riserve dei posti e la sospensione degli esami di abilitazione all'insegnamento, nelle scuole ed istituti d'istruzione secondaria e artistica.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, concernente la istituzione delle cattedre, la non licenziabilità degli insegnanti non di ruolo, le riserve dei posti e la sospensione degli esami di abilitazione all'insegnamento, nelle scuole ed istituti d'istruzione secondaria ed artistica.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, concernente la istituzione delle cattedre, la non licenziabilità degli insegnanti non di ruolo, le riserve dei posti e la sospensione degli esami di abilitazione all'insegnamento, nelle scuole ed istituti d'istruzione secondaria ed artistica.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, concernente la istituzione delle cattedre, la non licenziabilità degli insegnanti non di ruolo, le riserve dei posti e la sospensione degli esami di abilitazione all'insegnamento, nelle scuole ed istituti d'istruzione secondaria ed artistica, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, primo comma, dopo la parola: cattedre, *sono inserite le parole:* nei corsi diurni e serali.

All'articolo 1, secondo comma, sono soppresse le parole: dei corsi serali.

All'articolo 1, terzo comma, dopo la parola: corsi, *sono aggiunte le parole:* e una cattedra di educazione musicale con sedici ore settimanali.

*Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente articolo 1-*bis:

« A partire dal 1° ottobre 1970, in ogni classe delle scuole statali il numero degli alunni non può superare le seguenti unità:

a) 25 alunni nelle scuole materne, elementari, scuole ed istituti d'istruzione secondaria e artistica;

b) 15 alunni nelle sezioni serali e nelle classi differenziali e di aggiornamento delle scuole di cui alla lettera *a*);

c) 12 alunni nelle scuole speciali;

d) 10 alunni nelle classi per rieducazione speciale ».

All'articolo 2, quinto comma, le parole: i laureati, *sono sostituite con la parola:* gli.